



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

Prot n. 26107/2015

Decreto Rettorale n. 623/2015

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTO il Decreto Miur 1 agosto 2005 di riassetto delle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria,

VISTO il Decreto Miur 29-3-2006 (definizione degli Standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria) il quale stabilisce, tra l'altro, come requisito obbligatorio delle scuole di specializzazione, l'adozione di un documento che descriva l'assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti nella formazione specialistica;

VISTO il successivo Decreto Interministeriale n. 68-2015 del 4-2-2015 con il quale sono stati riordinati il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici, suddivisi in aree e classi, di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria,

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, ed in particolare l'articolo 44 ("Rapporti con il S.S.N. e relativa Struttura di Raccordo");

VISTO l'articolo 7, comma 1, lett. m), del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, emanato con Decreto Rettorale - Repertorio n. 80/2015, Prot n. 8563 del 05/05/2015 - con il quale si rinvia ad apposito Regolamento delle scuole di Specializzazione per definire il ruolo della Facoltà in detti corsi di studio;

VISTO il testo del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria proposto dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 16 novembre 2015, ed approvato dal Senato Accademico nella seduta del 16 dicembre 2015, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 2015;

DECRETA

E' emanato il Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria allegato al presente Decreto. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, 22-12-2015

IL RETTORE

(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

Allegato al D.R. n. 623/2015

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA**

PARTE PRIMA

**PRINCIPI GENERALI, ORGANI DELLE SCUOLE , NORME DI FUZIONAMENTO E
CORPO DOCENTE.**

Art. 1- Norme comuni e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria di cui al D.L. n. 68-2015 e D.M. 1 agosto 2005 per gli aspetti non disciplinati dalla legge, dai Protocolli Regionali e dai relativi Accordi Attuativi Locali, dagli Accordi interuniversitari e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica alle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia non convenzionate/accorpate con altri Atenei nonché agli studenti iscritti alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera salvo specifiche esclusioni previste nei singoli articoli.
3. Si applica altresì alle scuole convenzionate/accorpate con altri Atenei con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia laddove compatibili con le disposizioni previste in sede di convenzione interAteneo o di accordo di collaborazione interuniversitaria che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.
4. Laddove non espressamente indicato, le disposizioni riportate nel presente regolamento non si applica alle scuole convenzionate/accorpate con altri Atenei con sede amministrativa diversa dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia cui si applicano le disposizioni previste in sede di convenzione/accordo di collaborazione interuniversitaria ed eventuali norme regolamentari previste dall'Università sede amministrativa della Scuola di specializzazione.

Articolo 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, la Giunta, il Consiglio della Scuola e l'Assemblea degli specializzandi.

Articolo 3 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola. Convoca la Giunta ed il Consiglio della Scuola e li presiede. Esercita le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di studio previste dal D.Lgs. n. 368/99.
2. Il Direttore viene nominato con Decreto Rettorale su indicazione del Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia fra i professori di ruolo di 1a e 2a fascia del SSD della tipologia della Scuola, rimane in carica tre anni ed è immediatamente rinominabile. Nell'indicazione del Direttore della Scuola, Il Presidente della Facoltà terrà conto dei seguenti criteri:
 - 1) ove possibile non può essere affidata la direzione di più scuole allo stesso docente;
 - 2) nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

3. Il Direttore della Scuola:

- convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio di Scuola attuandone le relative delibere;
- predispone il manifesto degli studi, lo sottopone al Consiglio di Scuola per la successiva proposta all'organo didattico competente alla sua approvazione;
- predispone i piani formativi individuali annuali di tutti gli specializzandi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del relativo contratto di formazione specialistica e convoca la Giunta di Scuola per la loro approvazione entro 20 giorni dall'inizio dell'anno di formazione specialistica;
- predispone il Regolamento della Scuola di cui all'articolo 5, comma 6 del D.I. 68-2015 e lo sottopone all'attenzione della Giunta per la successiva deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà;
- propone alla Giunta per l'approvazione l'affidamento degli incarichi tutoriali – individuali ed eventualmente di gruppo – ai professori/ricercatori universitari ovvero al personale operante nelle strutture della rete formativa della scuola di specializzazione secondo quanto previsto dal D.I. 68-2015;
- certifica, in alternativa al tutore individuale di cui al successivo articolo 6, il tirocinio svolto dagli specializzandi appone la firma sul libretto diario;
- predispone i calendari delle lezioni e ne cura la loro organizzazione insieme alle altre attività didattiche frontali della scuola;
- organizza e coordina le varie forme di verifiche dell'apprendimento da parte degli specializzandi;
- è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità della scuola nei confronti degli organi di controllo interno ed esterno;
- individua le strutture della rete formativa della scuola classificandole come strutture di sede, collegate, complementari o di supporto;
- determina, sulla base dei programmi formativi individuali approvati dalla Giunta ed in coerenza con il DM 29/3/2006 e successive modificazioni, i periodi di frequenza degli specializzandi nelle varie strutture della rete formativa della scuola di specializzazione;
- ha la responsabilità del funzionamento generale della Scuola;
- svolge tutte le funzioni attribuite dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare al Direttore della Scuola di specializzazione.

Articolo 4 – Giunta della Scuola.

1. La Giunta é composta da:

- dal Direttore della Scuola;
- n. 1 rappresentante degli specializzandi eletti nel Consiglio di Scuola e da questi nominato, che rimane in carica per tutta la durata della specialità;
- da n. 1 docente o ricercatore del SSD della tipologia della scuola presente in Consiglio o, in caso di mancanza, da docente/ricercatore universitario di SSD affine a quello della tipologia della scuola, nominato dal Consiglio stesso;
- da n. 1 docente/ricercatore appartenente ad un SSD obbligatorio presente in Consiglio e da questi nominato o da almeno n. 1 ulteriore docente/ricercatore appartenente ad un SSD della tipologia della scuola o affine nominato dal Consiglio;
- da n. 2 titolari di insegnamento appartenenti ai ruoli del SSR, nominati dal Consiglio della Scuola.

In ogni caso il numero dei componenti della Giunta non potrà essere inferiore a n. 5 unità e verrà individuato con apposita delibera del Consiglio.

2. La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della scuola. Spetta alla Giunta deliberare in merito all'adozione dei piani formativi individuali degli specializzandi, alla definizione e aggiornamento della rete



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

formativa della Scuola, nonché svolgere tutti gli atti di vigilanza e di monitoraggio sulla formazione degli specializzandi.

3. Le sedute della Giunta possono avvenire in forma telematica.

4. Nell'adozione di delibere che prevedono una votazione, in caso di parità tra i voti espressi dai componenti della Giunta prevale il voto del Direttore.

5 Fatta eccezione per il Direttore, i componenti della Giunta rimangono in carica 3 anni e possono essere rinominati una sola volta salvo particolari e motivate esigenze.

Articolo 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- i titolari di insegnamento;
- tre rappresentanti degli specializzandi, eletti dall'Assemblea degli specializzandi, i quali rimangono in carica per tutta la durata del corso di specializzazione. In caso di cessazione formazione anticipata rispetto alla scadenza della corso di studi o dimissioni, la rappresentanza sarà assunta dal primo non eletto. In mancanza, si procederà ad elezioni suppletive.

2. Il Consiglio della scuola:

- propone l'approvazione o la modifica dell'ordinamento didattico della scuola nonché del manifesto degli studi;
- propone l'affidamento degli incarichi didattici della scuola al personale universitario ed individua gli incarichi che dovranno essere coperti da personale operante nelle strutture della rete formativa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.I. 68-2015 ed agli accordi presi con le relative Aziende Sanitarie;
- predispone il documento di cui all'articolo 5, comma 6, del D.I. 68-2015;
- nomina i componenti della Giunta così come previsto dall'articolo 4.

3. Le sedute del Consiglio possono avvenire in forma telematica

4. Nell'adozione di delibere che prevedono una votazione, in caso di parità tra i voti espressi dai componenti del Consiglio prevale il voto del Direttore.

Articolo 6 – Assemblea degli specializzandi.

1. Presso ciascuna scuola di specializzazione è costituita l'Assemblea degli specializzandi composta da tutti gli specializzandi iscritti presso la Scuola, presieduta e convocata dal rappresentante degli specializzandi presente nella Giunta.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno e ha compiti consultivi e propositivi nei confronti degli organi della scuola nonché di monitoraggio della qualità della formazione erogata ai specializzandi.

3. In caso di riscontro di particolari criticità nella gestione della Scuola, l'Assemblea, tramite il suo presidente, le segnala al Presidente della Facoltà.

Art. 7 - Corpo docente.

1 Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito:

- dal personale titolare di insegnamento nell'ambito del manifesto degli studi della scuola;
- dai tutor individuali e di gruppo così come indicati dai successivi articoli 8 e 9.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D.I. 68-2015 il corpo docente della scuola deve comprendere almeno due professori di ruolo del SSD di riferimento della scuola; in via transitoria e per non più di tre anni, il corpo docente può comprendere un solo professore di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

2. Possono essere titolari di insegnamento i professori di ruolo di I° e II° fascia, i ricercatori universitari e, nella misura massima del 30% del totale dei titolari di insegnamento, il personale operante nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale appartenente alla rete formativa della Scuola. Detto personale verrà individuato, in conformità a quanto previsto dal D.L. 4 febbraio 2015 n. 68, su deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e previo nulla osta dell'Azienda di riferimento ed acquisirà il titolo di "Professore a contratto".

Art. 8 - Tutor individuali.

1. Annualmente la Giunta della Scuola, o il Consiglio per la scuola di farmacia ospedaliera, assegna ciascun specializzando ad un tutor individuale. Ogni tutor individuale non può seguire più di tre specializzandi.

2. Il tutor è di norma un professore o ricercatore universitario ovvero un dirigente del SSN specialista della disciplina oggetto della specializzazione e/o di un settore affine, al quale è affidata la guida dello specializzando nelle attività formative deliberate dalla Giunta della Scuola.

3. Ogni anno il tutor individuale:

- pianifica le attività professionalizzanti assegnate al singolo specializzando sulla base del suo piano formativo individuale;
- definisce il grado di autonomia del singolo specializzando in base alle conoscenze che il piano didattico della scuola prevede siano acquisite;
- concorda i compiti da assegnarsi congiuntamente ai responsabili delle unità operative ove si svolge l'attività;
- verifica la progressiva acquisizione di conoscenze professionalizzanti da parte dello specializzando;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 68-2015 sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi ed appongono, in alternativa con il direttore della scuola, la firma sul libretto diario secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del medesimo Decreto.
- è responsabile della congruità dell'attività assistenziale assegnata allo specializzando con il livello di conoscenza ed autonomia acquisite.

La documentazione relativa ai singoli specializzandi, raccolta dal tutor nel corso dell'anno accademico dovrà essere trasmessa alla Direzione della Scuola.

4. Possono essere affidati incarichi di tutor a tutti i dirigenti operanti nelle strutture del SSN riconosciute dalla Giunta della Scuola, parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione, in orario di servizio e previo assenso della rispettiva Struttura Sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.L. n. 68-2015.

Art. 9 - Tutor di gruppo.

La Giunta può nominare uno o più tutor di gruppo, di norma un professore o ricercatore universitario ovvero un dirigente del SSN, che segue aspetti specifici del percorso formativo degli specializzandi.

Ha la funzione di:

- coordinare l'interazione fra gli specializzandi e le strutture presso le quali avviene il percorso formativo e professionalizzante;
- curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

Art. 10 - Funzioni della Facoltà.

1. La Facoltà delibera sulle proposte di istituzione, attivazione o soppressione delle Scuole pervenute dal Dipartimento di afferenza o dai Dipartimenti interessati che, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo dovranno essere poi approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

2. Su proposta del Consiglio della Scuola, la Facoltà approva annualmente il manifesto degli studi e affida, secondo quanto previsto dal D.I. 68-2015, gli incarichi didattici a titolo gratuito al personale del SSN operante nella rete formativa della Scuola. L'affidamento degli incarichi di docenza al personale universitario è effettuato dai dipartimenti di afferenza dei singoli docenti/ricercatori.

3. La Facoltà assume i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle convenzioni/Accordi interuniversitari per l'accorpamento delle Scuole di Specializzazione. La stipula di detti Accordi, a firma del Rettore, riguardanti le scuole secondo il nuovo ordinamento avviene previo parere del Consiglio della Facoltà.

Art. 11 – Funzioni del Presidente della Facoltà.

1. Il Presidente della Facoltà propone al Rettore, per la successiva nomina, i direttori delle scuole di specializzazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 3. Analoga procedura si utilizza per l'eventuale revoca.

2. Nel caso di più professori aventi i requisiti di legge per essere nominati direttori di scuola, entro 60 giorni dalla scadenza dei mandati di direttore della scuola, questi saranno informati dagli uffici della possibilità di presentare la propria candidatura al Magnifico Rettore entro un termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di più candidati alla nomina, il Presidente, prima di formalizzare la proposta di nomina al Rettore, dovrà acquisire dal Consiglio della Scuola, appositamente convocato dal Direttore, un parere preventivo non vincolante.

3. Il Presidente della Facoltà assume inoltre i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle convenzioni/Accordi interuniversitari relativi alle Scuole di Specializzazione. In particolare il Presidente della Facoltà propone al Rettore la nomina, con Decreto Rettorale, del Coordinatore del Comitato Ordinatore delle scuole di specializzazione capofila accorpate con altri Atenei; analoga procedura si utilizza per la revoca di tale incarico.

Il Presidente della Facoltà inoltre nomina:

- i componenti dei Comitati Ordinatori afferenti all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia di tutte le scuole di specializzazione aggregate;
- i coordinatori locali delle scuole con sede amministrativa presso altri Atenei.

Analoga procedura si utilizza per la revoca di tali incarichi.

In caso di inadempienze previste dal presente articolo, il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 12 - Norme transitorie di passaggio dall'ordinamento ex D.M. 2005 al D.I. 68-2015.

1. Agli specializzandi già iscritti alle Scuole secondo il D.M. 1 agosto 2005 e che non hanno optato per il nuovo ordinamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti vigenti all'atto dell'immatricolazione. Agli stessi si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento. E' altresì assicurato agli specializzandi immatricolati presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia secondo il D.M. 1 agosto 2005 e che hanno optato per il nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.I. 68-2015,



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

la conclusione degli studi ed il rilascio del relativo titolo secondo l'ordinamento didattico della scuola riordinato ed approvato dal CUN.

2. Per le scuole di specializzazione ex D.M. 1 agosto 2005 autonome e che con il nuovo ordinamento non sono convenzionate/accorpate con altri Atenei, nell'anno accademico in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i Coordinatori dei Comitati Ordinatori e i Comitati Ordinatori potranno continuare a espletare le funzioni rispettivamente dei Direttori di Scuola, dei Consigli di Scuola e delle Giunte di Scuola fino alla nomina dei nuovi organi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e comunque entro il termine del successivo anno accademico dall'approvazione del presente regolamento. Entro e non oltre tale termine - fatte salve diverse disposizioni normative o indicazioni ministeriali - dovranno essere attivate e concluse le procedure di costituzione dei Consigli della Scuola – composti, oltre che dai rappresentanti degli specializzandi, da tutti i titolari di insegnamento della Scuola del relativo anno accademico sia con riferimento alla Scuola ex D.I. 68-2015 sia con riferimento alla Scuola ad esaurimento ex D.M. 1 agosto 2005 - delle Giunte con le modalità espresse dal presente regolamento; dovrà inoltre essere nominato il Direttore della Scuola, con le modalità espresse dal presente regolamento, In caso di inadempienza entro tale termine, il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.

3. Ai fini della costituzione del Consiglio della Scuola, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Coordinatore del Comitato Ordinatore delle scuole autonome sarà tenuto a convocare l'Assemblea dei specializzandi per l'elezione dei n. 3 rappresentanti nel Consiglio della Scuola e, laddove non sia stato ancora fatto, ad istruire la procedura per l'approvazione dei Manifesti degli Studi per l'anno accademico in corso ed il successivo affidamento degli incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore nonché al personale operante nel SSR. La composizione del Consiglio della Scuola dovrà essere definita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso di inadempienze il Rettore potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni anche in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

4. Al momento dell'attivazione del Consiglio della Scuola e della Giunta termineranno i mandati dei componenti dei Comitati Ordinatori mentre dal momento della nomina del Direttore della Scuola terminerà il mandato del Coordinatore del Comitato Ordinatore in essere: ciò sia per la scuola di specializzazione ad esaurimento ex D.M. 1 agosto 2005, sia per le scuole di specializzazione riordinate ex D.I. 68-2015.

5. Al fine della costituzione del Consiglio della Scuola, i relativi incarichi di insegnamento verranno affidati, secondo le modalità previste dal D.I. 68-2015, dai Dipartimenti per il personale docente e ricercatore universitario, e dalla Facoltà per quanto riguarda il personale operante nelle strutture del SSN e riguarderanno sia le docenze relative alla nuova scuola sia le docenze relative alla scuola ad esaurimento.

6. In mancanza di diverse disposizioni normative, per le Scuole già convenzionate/accorpate con altri Atenei al momento dell'emanazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni previste nelle convenzioni/Accordi di Collaborazione Interuniversitaria vigenti anche per gli anni accademici successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla conclusione della validità di detti Accordi.

Dovrà comunque essere nominato il Direttore/coordinatore del Comitato Ordinatore per le scuole con sede amministrativa presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nonché il Coordinatore locale della Scuola per le scuole accorpate con altri Atenei capofila, con le modalità espresse all'articolo 11, comma 3, del presente regolamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di inadempienza entro tale termine, il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

7. Per le scuole di specializzazione che vengono attivate successivamente all'emanazione del presente Regolamento e che vengono convenzionate con altri Atenei con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le relative regole di gestione verranno definite nel relativo accordo interuniversitario adottato secondo la procedura prevista dal precedente articolo 10, comma 3. Dovrà comunque essere nominato il Direttore/coordinatore del Comitato Ordinatore ed i componenti del Comitato Ordinatore della Scuola della sede di Modena e Reggio Emilia, con le modalità espresse all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento, entro tre mesi dalla costituzione della scuola. In caso di inadempienza entro tale termine, il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.

8. Per le scuole di specializzazione che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento erano attivate con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (autonome o capofila) e che successivamente sono state convenzionate/accorpate con altri Atenei sede amministrativa della scuola, le funzioni relative alla gestione della scuola ad esaurimento rimarranno affidate al Coordinatore ed al Comitato Ordinatore della scuola con sede a Modena e Reggio Emilia nominati secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, mentre la gestione degli specializzandi immatricolatisi secondo la scuola con altra sede capofila viene demandata alla sede amministrativa e ad eventuali Accordi tra Atenei ferma restando la procedura di nomina del Coordinatore locale secondo quanto già previsto dal presente Regolamento all'articolo 11.

9. Nel caso di specializzandi immatricolatisi presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia alla scuola ex D.M. 1 agosto 2005 e che hanno optato per il nuovo ordinamento (D.I. 68-2015), l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, la conclusione degli studi ed al rilascio del relativo titolo secondo l'ordinamento didattico della scuola riordinato ed approvato dal CUN e dagli organi della scuola ad esaurimento secondo quanto previsto dal comma precedente.

10. Per le scuole di specializzazione che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non avevano sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e che successivamente vengono attivate in convenzione/aggregazione con altri Atenei con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la relativa gestione verrà definita dallo specifico Accordo interuniversitario adottato secondo la procedura prevista dal precedente articolo 10, comma 3. Dovrà comunque essere nominato il Direttore/coordinatore del Comitato Ordinatore ed i componenti del Comitato Ordinatore della Scuola della sede di Modena e Reggio Emilia, con le modalità espresse all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento, entro tre mesi dalla costituzione della scuola. In caso di inadempienza entro tale termine, il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.

11. Per le scuole di specializzazione già istituite e che al momento dell'emanazione del presente regolamento non avevano sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e che con successivo provvedimento ministeriale vengono attivate in autonomia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, si adatterà la procedura di nomina del direttore prevista dal precedente articolo 9. Laddove vi sia un unico candidato alla direzione, il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia proporrà al Rettore la nomina del Direttore della Scuola con il compito di istruire le procedure di attivazione del Consiglio, di proporre alla Facoltà il Manifesto degli Studi della Scuola e l'affidamento degli insegnamenti del primo anno da attribuire ai dirigenti delle Unità Operative delle Strutture Sanitarie della rete formativa, di proporre altresì ai relativi Dipartimenti di afferenza gli incarichi di insegnamento da attribuirsi ai



DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

docenti/ricercatori universitari, di convocare l'Assemblea degli specializzandi per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio. In caso di inadempienza il Rettore potrà adottare i conseguenti provvedimenti.

12. Laddove invece vi siano più candidati alla direzione della scuola, il Presidente della Facoltà affiderà direttamente l'incarico di facente funzioni del Direttore ad un docente anche di un settore non della specifica tipologia della scuola con il compito di istruire le procedure di attivazione del Consiglio e della Giunta nonché di procedere all'adozione dei relativi adempimenti secondo quanto previsto al comma precedente. Detto incarico terminerà contestualmente alla nomina del direttore della Scuola.

13. Per le scuole che al momento dell'emanazione del presente regolamento erano accorpate con altri Atenei e che con successivo provvedimento ministeriale vengono attivate in autonomia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, si adotteranno le procedure previste dai commi 11 e 12 per la costituzione degli organi della scuola autonoma, fatta salva l'automatica nomina di facente funzioni di cui al comma 12 al coordinatore del Comitato Ordinatore/coordinatore locale della scuola in carica al momento dell'attivazione della scuola in autonomia. Al momento della nomina del Direttore della scuola in autonomia, esso subentrerà nelle funzioni, se ciò compatibile con gli Accordi interuniversitari stipulati, anche della carica di Coordinatore del Comitato ordinatore/coordinatore locale della scuola aggregata ad esaurimento. Le cariche dei componenti dei Comitati Ordinatori rimarranno valide sino al termine del corso di studi di tutti gli specializzandi iscritti alla scuola aggregata.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO, LA FREQUENZA E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEGLI SPECIALIZZANDI.

Art. 13 – Ammissione alle scuole di specializzazione.

1. Gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione, nonché gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medico-sanitaria ai sensi dell'art. 35, commi 3 e 4 del D.Lgs. 368-99 (medici militari, personale medico strutturato, medici esteri) nonché gli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 e gli iscritti alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera sono studenti dell'Ateneo.
2. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
3. L'ammissione alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e degli specializzandi non medici avviene a seguito di emanazione, da parte dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di un bando di concorso relativo al primo anno ove verranno indicati i criteri di selezione; saranno ammessi alla scuola gli studenti che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato. Non si applicano agli studenti iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera e agli specializzandi non medici le disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.
4. Il numero dei posti messi a concorso relativi ai medici in formazione specialistica è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
5. L'Università può integrare i fondi ministeriali relativi ai contratti dei medici in formazione specialistica con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. L'attribuzione dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati è effettuato seguendo il criterio della data del protocollo di ricezione della lettera d'intenti inviata dall'ente finanziatore.

Art. 14 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale e personale appartenente alla Sanità Militare.

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa ed il personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 35, comma 4 e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 368/1999 ed inoltre secondo quanto riportato nel decreto ministeriale di assegnazione dei posti riservati e successivamente riportato nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione.
2. Al personale appartenente ai ruoli della Sanità militare non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2 del D. Lgs. 368/99 mentre



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico propria del personale della Sanità militare.

3. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, in orario di servizio, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, ed in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 368-99 nelle strutture della rete formativa della scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 15 – Tasse e contributi

1. Tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi per ciascun anno di corso secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

3. Per le scuole di specializzazione accorpate con altri Atenei, gli Accordi di collaborazione interuniversitaria determinano i criteri di ripartizione tra gli Atenei delle tasse di iscrizione.

Art. 16 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni.

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs 368/99, le Aziende Sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale secondo specifiche modalità di gestione definite a livello regionale.

2. La copertura assicurativa, per le attività specificatamente didattico-formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie, è a carico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o, in caso di scuole accorpate con altri Atenei, delle Università presso cui le medesime sono svolte.

Art. 17 - Frequenza

1. L'impegno orario minimo richiesto per i medici in formazione specialistica titolari di contratto è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, articolato settimanalmente su 5 giorni, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale. Tali attività saranno espletate secondo le modalità indicate dagli accordi attuativi locali.

2. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale di attività integrato con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio, con particolare riferimento alle attività di guardia e di reperibilità notturne, festive e prefestive.

3. Il controllo dell'orario avviene tramite apposito badge magnetico rilasciato al medico in formazione specialistica dall'Università. Spetta inoltre a ciascun medico in formazione specialistica provvedere all'aggiornamento del proprio cartellino, inserendo le mancate timbrature entro e non oltre tre mesi. In caso di inadempienza, verrà sospeso d'ufficio il trattamento economico spettante corrispondente ad una mensilità, con possibilità di successivo recupero dei relativi emolumenti previo nulla – osta del direttore della scuola



DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

e previa adeguata motivazione del medico in formazione dell'inadempimento e previa regolarizzazione del cartellino.

4. Gli studenti iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera e gli specializzandi non medici, cui non si applicano le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono tenuti alla frequenza obbligatoria a tutte le attività didattiche previste annualmente nel piano formativo individuale, ed in particolare alle lezioni, ai seminari ed altre tipologie di attività didattiche frontali nonché alle attività professionalizzanti (tirocinio) previste nel piano formativo individuale assegnato a ciascun studente secondo l'ordinamento didattico della scuola ex D.M. 1 agosto 2005 per la scuola ad esaurimento, nonché dal D.I. 68-2015 per gli studenti iscritti secondo tale ordinamento.

Art. 18 - Assenze per malattia.

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. I predetti giorni debbono comunque essere interamente recuperati. Durante il recupero al medico in formazione specialistica compete sia la quota fissa che la quota variabile del trattamento economico.

2. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.

3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare al Direttore, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S.N. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax, e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.

4. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi non comportano la sospensione dell'attività formativa e non debbono essere recuperati purché il saldo orario derivante dal cartellino risulti non negativo al termine del contratto annuale di formazione specialistica e purché siano soddisfatti gli obiettivi formativi assegnati. Qualora invece il saldo orario al termine dell'anno risulti negativo, il medico in formazione sarà tenuto allo svolgimento delle ore mancanti una volta terminato il contratto annuale posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Scuola. Durante detto periodo di recupero allo specializzando non sarà corrisposto alcun trattamento economico.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 19 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa in formazione specialistica è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola, alla Sorveglianza Sanitaria e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

2. Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

4. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. La dottoressa può proseguire la formazione fino a tutto l'ottavo mese di gravidanza presentando, prima dell'inizio dell'ottavo mese, all' Ufficio Scuole di Specializzazione apposita richiesta nonché le certificazioni previste dalla legge - certificato del ginecologo e certificato del medico competente - attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà comunque inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
6. Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs., n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio Scuole di Specializzazione, nella quale ~~sia~~ è indicata la data di ripresa della formazione.
7. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
8. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal rientro dal congedo obbligatorio fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario di due ore giornaliere. Tali ore, che sono da considerare pari ad un terzo dell'impegno orario, corrispondono ad attività formativa non svolta e necessitano di essere recuperate.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 20 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica può usufruire annualmente di trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali che non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico (laddove questo sia previsto), purché preventivamente autorizzati. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola, servendosi dell'apposita modulistica messa a disposizione dall'ufficio universitario.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro coerenza con l'iter formativo del soggetto in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.
3. L'assenza per malattia che non superi i 40 giorni viene normata secondo l'art. 18 comma 4; non deve essere recuperata e va scomputata dai 30 giorni di assenza giustificata previsti dal contratto e dalle ore effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di servizio.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 21 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate possono comportare la risoluzione anticipata del contratto. Viene definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non superino i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate, senza corrispettivo economico, al termine dell'anno di corso, posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Scuola.



DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 22 – Eccedenze orarie e recuperi dei periodi di sospensione.

1. Eventuali eccedenze orarie rispetto all'obbligo orario di cui all'art. 17, al di fuori dei casi di malattia e allattamento previsti dall'art. 18 e 19 del presente Regolamento, non possono dar luogo, di norma, ad ulteriori giornate di assenza giustificata, fatte salve eventuali valutazioni discrezionali del Direttore della Scuola.
2. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione previsti dalla normativa saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il soggetto in formazione specialistica, posticipandone il termine
3. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 23 – Mensa e camici

1. Per quanto riguarda l'accesso alla mensa e la dotazione di camici, si rimanda al Protocollo di intesa Università – Regione e Università – Azienda Ospedaliera e ai relativi Accordi Attuativi.

Art. 24 - Idoneità fisica

1. Lo specializzando dopo l'immatricolazione e prima dell'inizio del corso, sarà convocato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della competente Azienda Sanitaria al fine di essere sottoposto, agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio d'idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I relativi certificati devono essere prodotti alla Direzione della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il soggetto in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera.

Art. 25 - Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Il richiedente il trasferimento deve presentare apposita istanza al Magnifico Rettore, entro due mesi dal termine dell'anno di formazione.
3. L'eventuale accettazione dell'istanza è stabilita con Decreto del Rettore previo parere non vincolante della Giunta della Scuola ed è subordinata alla presenza di una delle seguenti motivazioni:
 - a) gravi e comprovate situazioni familiari dello specializzando;
 - b) gravi e comprovati motivi di salute dello specializzando;
 - c) la nomina dello specializzando in organi elettivi di Enti della Pubblica Amministrazione (Giunte Comunali, provinciali, metropolitane, Comunità Montane, Unione di Comuni, ecc.) situati in località diverse dalle sedi della rete formativa della Scuola.
4. Per dar luogo al trasferimento inoltre è altresì necessaria la consegna all'Amministrazione di:



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

a) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione od organo competente;
b) nulla osta del competente ufficio amministrativo dell'Ateneo di destinazione;
c) nel caso di specializzandi che usufruiscono di posti finanziati da Regioni o da altri enti pubblici/privati, il nulla osta del soggetto finanziatore - da richiedersi a cura dell'Ateneo di destinazione - alla cessione del finanziamento residuo all'Università di destinazione o, in alternativa, dichiarazione dell'Ateneo di destinazione di accollarsi l'intera quota residua del finanziamento del contratto.

5. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione di questa Università è necessario presentare apposita istanza al Rettore entro un mese dal termine dell'anno di formazione, corredata dei seguenti documenti:

a) parere positivo della Giunta della Scuola cui il soggetto risulta iscritto;
b) certificato attestante le attività didattico-formative svolte;
c) lettera d'impegno del trasferimento delle quote relative al finanziamento della borsa di studio da parte dell'Ateneo di provenienza per i medici in formazione titolari di contratto di formazione specialistica.

6. La possibilità del trasferimento in ingresso è subordinata alla verifica delle potenzialità formative della rete formativa della scuola di specializzazione, all'impegno dell'Ateneo di provenienza di trasferimento dei fondi relativi al contratto di formazione specialistica e all'autorizzazione da parte della Giunta della Scuola.

7. I trasferimenti, stabiliti con Decreto a firma del Rettore, possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 26 - Rinuncia.

1. Lo Specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

2. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:

a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione così come previsto dall'articolo 18, o il superamento del periodo di comporta oltre l'anno, in caso di malattia;
c) il mancato superamento delle prove di verifica annuale stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.

3. La decadenza sono stabilite con Decreto del Rettore previo parere non vincolante della Giunta della Scuola.

4. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione al competente ufficio universitario del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto o la decadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera ed agli specializzandi non medici.

Art. 27 - Fondo di funzionamento della Scuola.

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di sostenere le spese per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese previa preventiva autorizzazione da parte del Direttore della Scuola:

a) rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e pasti;



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

b) pagamento di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento della formazione.

Art. 28 - Valore credito formativo

1. Il Consiglio della Scuola propone il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. I crediti si suddividono in crediti didattici e crediti professionalizzanti. Ad ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 8 ore di lezione frontale, e almeno 17 ore di studio individuale autonomo. A ogni CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente iscritto alle scuole di specializzazione attivate ai sensi del D.M. 1 agosto 2005, mentre è di 30 ore per le scuole attivate ai sensi del D.I. n. 68-2015.
3. I crediti attribuiti a ogni insegnamento dovranno essere interi.
4. La frequenza della Scuola è obbligatoria. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che la Giunta della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 29 - Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica viene svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti così come indicati nel Decreto Ministeriale di cui all'art.3, comma 3 del D.I. 68-2015.
2. La rete formativa della scuola è quella costituita dalle strutture inserite nella banca dati Ministeriale, aggiornata periodicamente, in base alle aperture della stessa disposte dal Ministero, ed implementata da specifiche convenzioni, stipulate sulla base delle necessità delle singole Scuole di Specializzazione nel momento in cui ne ricorresse il bisogno.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del D.I. 68-2015, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra Università italiane e Strutture Sanitarie e Istituti di Formazione e/o Ricerca, sono possibili periodi di formazione all'estero, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, previa approvazione della Giunta della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, tramite lettera di invito con l'indicazione esatta del periodo di frequenza, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
4. Al rientro dal periodo di frequenza all'estero, lo specializzando dovrà presentare idonea documentazione attestante l'effettivo periodo di frequenza con l'indicazione del termine effettivo della frequenza stessa.
5. La copertura assicurativa per i medici è obbligatoria a carico delle aziende sanitarie pubbliche in Italia.

Art. 30 - Formazione e attività assistenziale.

L'attività di tirocinio si configura per tutta la durata del corso come attività formativa ed è normata dal D.lgs 368/99, dal D.I. 68-20155, dal Protocollo d'intesa Regionale sulla formazione specialistica e dagli accordi attuativi locali.

Art. 31 – Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38,



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mensilmente le attività svolte dallo specializzando.

2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo specializzando e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il soggetto in formazione ha svolto la sua attività e successivamente verificati e validati dal tutore individuale o dal direttore della scuola che provvederà, ai sensi del D.L. 68-2015, a certificarle nel libretto – diario nonchè ad esprimere un giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando.

3. Il Direttore della Scuola, verifica la compilazione e la sottoscrizione del libretto e, al termine di ogni anno di corso, attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico firmando il libretto individuale di formazione.

4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica devono essere conservati presso la Segreteria della Scuola. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 32 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, valuta in maniera documentata, lo specializzando sulle conoscenze e sulle competenze acquisite sui livelli di autonomia raggiunti.

2. I criteri per la valutazione dello specializzando saranno stabiliti dalla Giunta della Scuola e terranno conto di:

- a) rispetto del programma formativo, puntualità e impegno;
- b) progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica.

3. La prova finale annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

4. Per sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. a prova deve essere sostenuta di norma durante gli ultimi 10 giorni dell'anno di corso. Il mancato superamento della prova annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

5. I verbali della prova finale annuale devono essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria studenti competente al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di formazione a seguito di sospensione.

7. Detti appelli straordinari si terranno di norma durante gli ultimi 10 giorni di recupero del periodo di sospensione.

8. La Commissione per la prova finale annuale, è nominata dalla Giunta della Scuola, ed è composta dal Direttore della Scuola che la presiede e da almeno due professori docenti dell'anno di corso.

9. La Commissione sintetizza tutte le valutazioni e i giudizi relativi al singolo specializzando in un voto finale espresso in trentesimi.

10. Per le scuole accorpate i federazioni/aggregazioni valgono le norme definite negli accordi di collaborazione interuniversitaria



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

Art. 33 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma di norma non prima di 10 giorni dalla prova finale annuale dell'ultimo anno ed entro un mese dalla conclusione del corso.
2. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni autorizzate dell'attività formativa.
3. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi la Giunta della Scuola, una volta valutata la documentazione esibita dall'interessato, stabilirà una sessione straordinaria.
4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali.
5. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) in accordo con il Direttore della Scuola.
6. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento anche di una sede accorpata in aggregazione.
7. Le Commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dal Presidente della Facoltà su proposta della Giunta della Scuola, sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri la maggioranza dei quali deve sempre essere costituita da professori di ruolo. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola. Il voto finale è espresso in centodecimi e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi.
8. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
9. Per le scuole accorpate in federazioni/aggregazioni l'esame finale verrà sostenuto da tutti gli specializzandi nella sede capofila. La commissione dovrà essere composta da almeno un docente di tutte le sedi formative accorpate degli specializzandi che sostengono l'esame.

Art. 34 - Valutazione della qualità della didattica, del percorso di addestramento professionalizzante e dei servizi.

1. La Scuola nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità misura i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti al fine di rilevare il parere degli specializzandi secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo.
2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola e della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, contenenti le proposte di intervento anche alla luce dei possibili margini di miglioramento riscontrati. I risultati dell'attività di assicurazione della qualità devono essere resi periodicamente pubblici.

Art. 35 – Incompatibilità ed attività ammesse

1. Agli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. 28



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

dicembre 2001, n. 448, può essere svolta, purché al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole.

3. E' ammesso lo svolgimento di attività libero professionale intramoenia secondo le modalità indicate dalle Leggi e dallo specifico Regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua la formazione. Può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

4. Sono altresì ammesse le attività per le quali esistono specifiche convenzioni tra Aziende, Università ed Enti privati.

5. L'iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione e Master in Italia o all'estero mentre è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di perfezionamento e, solo nell'ultimo anno di formazione specialistica, anche a corsi di dottorato di ricerca.

Art. 36 – Attività in caso di stato di calamità o catastrofe regionale

1. Nei casi in cui venga dichiarato lo stato d'emergenza all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna o in ambito nazionale, come indicato dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, e sia necessario far fronte ad una emergenza di carattere sanitario, il medico in formazione specialistica può svolgere la sua opera, entro i limiti imposti dal D.Lgs 368/99, nelle strutture sanitarie organizzate per il soccorso e l'assistenza sul territorio di seguito elencate: PMA (Punto Medico Avanzato), PASS (Posto di Assistenza Socio Sanitario), presidi medici c/o i Campi delle Protezione Civile.

2. Per poter svolgere tale attività, è necessario il nulla osta del Direttore della Scuola;

3. Il medico in formazione specialistica, quando reclutato per questa attività, è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Ufficio Scuole di Specializzazione che si attiverà per garantirgli la copertura assicurativa nelle strutture ove presterà servizio.

4. L'attività svolta dallo specializzando sul territorio, in contesto emergenziale, sarà del tutto equiparabile, in termini di frequenza, all'attività formativa svolta c/o le sedi della Scuola di Specialità o le altre strutture appartenenti alla rete formativa.

Art. 37 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia:

- Disposizione legislative;
- Statuto di Ateneo (art. 39);
- Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Protocollo d'intesa Regionale;
- Accordi attuativi locali;
- Regolamento Elettorale di Ateneo